



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 396/20/CONS

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1307/DDA/MC - DDA/2962 - Palinsesto "radio canale 103")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 agosto 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-bis;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche "*Regolamento*";

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "Il

Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2962, acquisita con prot. nn. DDA/0001771 dell’1 luglio 2020, è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul palinsesto radiofonico della società Radio Canale 103 S.r.l., di una significativa quantità di opere di carattere sonoro in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. L’istante dichiarava, inoltre, che: “*si segnala il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link <https://www.scfitaia.it/utizzatori/utizzzi.musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo/_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip”.*
3. Dalle verifiche condotte è emerso che tramite il palinsesto radiofonico “*RADIO CANALE 103*” sono effettivamente trasmesse opere afferenti al repertorio di SCF s.r.l. disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl/>, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
4. Con comunicazione del 9 luglio 2020 (prot. n. DDA/0001886), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1307/DDA/MC relativo all’istanza DDA/2962, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Con la medesima comunicazione di avvio, la società Radio Canale 103 S.r.l., che risulta essere titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione analogica terrestre in ambito locale del palinsesto denominato “*RADIO CANALE 103*”, è stata informata della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del *Regolamento*;



5. Nei termini fissati dall'art. 12, comma 1, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 9 luglio 2020, non è stata presentata alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria, non risulta che la società Radio Canale 103 S.r.l. abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione nei confronti di SCF s.r.l. e nel palinsesto radiofonico in oggetto, sono ancora rese disponibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
7. Non si ritiene, peraltro, che la diffusione delle opere oggetto di istanza all'interno dei programmi citati possa ritenersi giustificata alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
8. L'art. 13, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'Autorità diffida il fornitore di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media lineari, dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

UDITA la relazione del Presidente;

DIFFIDA

la società Radio canale 103 S.r.l., indirizzo di posta certificata radio103@pec.it, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione analogica terrestre in ambito locale del palinsesto denominato "Radio canale 103", dal trasmettere programmi in violazione della legge n. 633/41.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone